

N.° 1681.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alle condizioni annesse alla presente legge per l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e per la loro congiunzione colle ferrovie francesi.

Art. 2.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 16 luglio 1854 sono abrogati.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V.° Il Guardasilli

DEFORESTA.

PALEOCAPA.

CONVENTION

[*omissis*]